Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO COEN

Seduta del 16/04/2021

FATTO

I ricorrenti, cointestatari di sette B.F.P., di cui uno appartenente alla serie “Q/P” (così come convertito a seguito di timbro modificativo ed emesso sul modulo cartaceo delle precedenti serie “P”), sottoscritto in data 08.08.1986 e sei appartenenti alla serie “Q”, sottoscritti il 17.02.1988, 06.10.1988- 25.10.1988-25.03.1989, deducevano di aver chiesto il rimborso dei buoni in data 06.03.2020 e di aver ricevuto l’indennizzo, per un importo inferiore rispetto a quello spettante secondo i termini dei rendimenti riportati a tergo dei titoli.
In considerazione dell’esito negativo del reclamo esperito il 27/07/2020, i ricorrenti si rivolgevano all’A.B.F. in data 14/09/2020, sostenendo di aver ricevuto un rimborso inferiore a quello spettante e, per sentir dichiarare l’obbligo dell’intermediario a rimborsare i B.F.P.: secondo i relativi rendimenti stampigliati sul retro dei titoli, per un importo pari alla differenza tra quanto liquidato dall’intermediario e quanto effettivamente spettante.
L’intermediario convenuto si costituiva ritualmente, chiedendo il rigetto del ricorso, per essere stati correttamente eseguiti gli adempimenti formali sui titoli in esame.
In via preliminare, l’intermediario eccepiva l’irricevibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis*, in quanto il ricorso è volto a censurare un comportamento dell’intermediario che si colloca prima del 01.01.2009.
Sempre in via preliminare, il resistente eccepiva l’irricevibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae*, in quanto i BPF sono prodotti finanziari emessi da Cassa Depositi e

Prestiti, collocati dal resistente, regolati da leggi speciali e non assoggettati alla disciplina del T.U.B.
L'intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei B.F.P., in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osservava che: 1) i B.F.P. appartengono alla serie di emissione "Q", emessi sul modulo cartaceo delle precedenti serie "P", come previsto dal DM 13.06.1986; 2) il D.M. 13.06.1986 pubblicato sulla GU n.148 del 28/06/1986 ha istituito la nuova serie contraddistinta dalla lettera "Q" e stabilito i nuovi tassi fino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° al 30° anno, calcolato con l'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12% come indicato nel D.M.
Pertanto, avendo aggiornato i moduli della serie P conformemente a quanto previsto dal citato decreto, nonché corrispondendo alla parte ricorrente i rendimenti previsti per la serie Q, l'intermediario riteneva legittima la propria condotta.

Inoltre, l'intermediario, relativamente al buono della serie Q/P, sottoscritto su un modulo cartaceo appartenente alla serie precedente P, sul quale è stato apposto un timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti, applicabili fino al 20° anno, rilevava che deve applicarsi, dal 21° al 30° anno, un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio osserva che l'intermediario eccepisce l'irricevibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis*.
Sul punto si osserva che, poiché i buoni sono stati emessi successivamente al D.M. 13.06.1986, la volontà delle parti si è formata sulla base del testo del buono fruttifero, pertanto non rileva tanto il possibile comportamento ingannevole nella consegna dei buoni recanti un timbro incompleto, quanto piuttosto un *contratto*, che ha continuato a dispiegare i suoi effetti, fra i quali il diritto al rimborso del titolo asseritamente violato al momento della relativa richiesta, avvenuta senz'altro nel periodo sottoposto alla competenza dell'Arbitro.
In tal senso può citarsi il principio espresso dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013, con riferimento a una fattispecie differente, ma da cui emergere un principio applicabile al caso in oggetto: il buono che riporti condizioni difformi dalle determinazioni ministeriali precedenti è da intendersi quale negozio in deroga ad esse e, pertanto, la controversia relativa all'applicazione di queste condizioni riguarda l'esecuzione del contratto e i suoi effetti, non un comportamento atomistico, collocato in un passato sottratto alla competenza temporale dell'Arbitro.
Sul punto si richiama la recente decisone del Collegio di Roma n. 11045/2020 cui il Collegio intende uniformarsi, secondo cui: "*In via preliminare, l'intermediario eccepisce la carenza di competenza dell'ABF sul piano temporale, poiché i fatti contestati risalgono a una data anteriore al 1°.1.2009.*
L'eccezione non merita accoglimento. In caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1°1.2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre infatti avere riguardo alla domanda del ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora la competenza dell'ABF (ex multis Collegio di Milano, decisione n. 4378/2017; v. anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014). Nel

caso di specie, la ricorrente chiede il risarcimento di un danno verificatosi in epoca successiva al 1°.1.2009, e più precisamente il 12.8.2019, quando ella si è vista rifiutare dall'intermediario il rimborso dei BPF di cui si tratta a causa della prescrizione che era maturata nel frattempo: è quindi da quel giorno che, ai sensi dell'art. 2947 c.c., decorre il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno esercitata nel presente giudizio. La competenza di codesto Arbitro non può pertanto essere negata".

Il Collegio osserva, sempre in via preliminare, che l'intermediario eccepisce l'irricevibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae,* in quanto trattasi di controversia esclusa dall'ambito di competenza di tale organo decidente, in considerazione della disciplina speciale che regola i buoni postali fruttiferi, diversa dalla disciplina del titolo VI del T.U.B., sulla "Trasparenza bancaria".

Sul punto, si riporta l'impostazione assunta dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013, che ha riconosciuto la competenza dell'Arbitro argomentando a partire dall'applicabilità ai BFP della regolamentazione di trasparenza emessa dalla Banca d'Italia, fondata sulla loro inattitudine alla circolazione e conseguente non qualificabilità come strumenti finanziari, secondo cui: "È *vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che "per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione […]". Raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr.art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari"). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento*".

Si richiama, altresì, la decisione del Collegio di Roma n. 3226/2014, cui il Collegio intende uniformarsi, secondo cui: "*Preliminarmente deve essere rigettata, sotto entrambi i profili proposti, l'eccezione di incompetenza dell'ABF. Quanto a quella ratione temporis, si rileva che in diversi precedenti recenti l'ABF ha riconosciuto la propria competenza, evidenziando che la questione oggetto di controversia non attiene al profilo genetico del rapporto, bensì all'interpretazione dei termini e condizioni riportati su di essi e i diritti del cliente da essi derivanti, in termini di rendimenti maturati (si vedano, in tal senso, lo stesso Collegio Milano, decc. n. 315/2011 e 38/2012). Quanto a quella ratione materiae, questo Collegio ha più volte rilevato (v. decc. nn. 315/2011, 1364/2011, 1846/11, 78/12,*

74719/12) che sia la delibera CICR 28 luglio 2008, n. 275, sia le disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009 ricomprendono tra gli intermediari «Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta», nel cui ambito – in base alle disposizioni del D.P.R. 14 marzo 2001, n.144 ("Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta") – rientra anche la raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni postali fruttiferi".

Nel merito, il Collegio si rammenta che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza civile e dell'Arbitro: "*il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e che, nell'ambito di detto accordo, l'intermediario propone al cliente e quest'ultimo accetta di porre in essere un'operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall'ufficio emittente*" (cfr.. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 e, ex multis, Coll. di Roma, dec. n. 21224/18).

È stato precisato che i Buoni Postali Fruttiferi debbono considerarsi meri titoli di legittimazione in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono invece i titoli di credito, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2005, n. 27809), la quale ha espressamente statuito che "*i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)*" di talché "*la regolamentazione del rapporto non ha […] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente*" (cfr. Coll. di Coord., dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18).

Ne consegue che: 1) le condizioni contrattuali riportate sui titoli possono essere modificate con provvedimento normativo successivo alla emissione titolo; 2) deve escludersi che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin dal principio, diverse da quelle espressamente rese note all'atto della sottoscrizione (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 21185/18).

Orbene, con riferimento al caso di specie, l'emissione del B.F.P. risale al 28.08.1986 ed il Collegio rileva che risulta utilizzato il modulo della serie "P", su cui è stato apposto un timbro che indica la serie "Q/P" e che, sul retro del buono risulta stampigliata la tabella indicante i nuovi rendimenti da applicare fino al 20° anno.

Dunque, nel caso di specie, il Collegio è chiamato a stabilire se la presenza di una tabella stampigliata in originale a tergo del titolo, con indicazione di rendimenti, corrispondenti alla serie "Q/P", più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, di cui al timbro sovrapposto alla stessa stampigliatura, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli un rendimento maggiore di quello previsto dal D.M. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti propri della serie "P".

Sul punto, si rammenta l'art. 173 del D.P.R. 156/1997, secondo cui: "*Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di*

entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie".

Ebbene, secondo il consolidato orientamento di questo Collegio, qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, *"si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo […]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso*" (cfr., *ex multis*, di recente, Coll. di Roma dec. n. 15200/18).

Tuttavia, giova rilevare che tale affidamento viene meno allorquando il titolo sia stato aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti, che modificano e superano quelli originari (cfr., *ex multis*, di recente, Coll. di Roma dec. n. 10738/18).

Si precisa, però, che i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando "*l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno*" (*ex multis*, cfr., *ex multis*, di recente, Coll. di Roma dec. n. 19053/18).

Tale orientamento è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento nella seduta del 19 marzo 2020, chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei buoni della serie "Q/P", emessi utilizzando il modello della serie "P" e sui quali era stato apposto un timbro recante l'indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno.

In tale occasione il Collegio, evidenziando la continuità fra la recente pronuncia delle SS. UU. di Cassazione n. 3963/2019 rispetto alla precedente Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ha pronunciato il seguente principio di diritto: "*Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli*".

Ne deriva che, la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo (emessi dal 1°luglio 1986).

In tal caso, infatti, si è ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi (nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative) (si richiama Coll. di Coordinamento 3 aprile 2020, n. 6142).

Dunque, la domanda dei ricorrenti, volta ad ottenere, in ordine al predetto B.F.P., il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del titolo, merita di essere accolta, detratto quanto eventualmente già ricevuto.

Per quanto riguarda gli altri sei BPF, il Collegio rileva che l'emissione risale al 17.02.1988-06.10.1988 - 25.10.1988 - 25.03.1989, e che i buoni sono redatti sui moduli della serie corrispondente "Q".

Il Collegio osserva che, risulta stampigliata l'indicazione del numero progressivo e della serie "Q", e che sul retro dei buoni è apposto il timbro della serie "Q", che non modifica i rendimenti previsti dalla tabella.

Sul punto giova rammentare l'art. 7 del D.M. Tesoro 23 giugno 1997, n. 145 che dispone espressamente che: "*Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q»,*

«R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale".

Lo stesso principio trova conferma nella Risoluzione del 09/05/2000 n. 58 del Ministero delle Finanze, ove si afferma che: "*La capitalizzazione avviene al netto della ritenuta per i buoni emessi fino al 30 giugno 1997, mentre avviene al lordo per quelli emessi successivamente a tale data, in quanto in tutti i decreti istitutivi delle nuove serie speciali di buoni postali fruttiferi successivi alla predetta data il tasso di rendimento è fissato al lordo*".

Nel caso di specie è opportuno valutare se possa essere o meno accolta l'eccezione dell'intermediario che abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro dei titoli sulla base del ritenuto regime fiscale, ovvero se parte ricorrente abbia comunque diritto a tali rendimenti, su cui si sarebbe formato l'accordo fra le parti, tenuto conto che il testo del D.M. 145/1997 nulla prevede per le annualità successive alla ventesima; e ancora, una volta reputata applicabile la ritenuta fiscale, se la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi debba avvenire al netto o al lordo della stessa.

Giova precisare che, l'ABF, quale organo di risoluzione "alternativa" delle controversie tra clienti e intermediari, non possiede di regola le necessarie competenze per esprimere un giudizio sulla corretta applicazione di un prelievo fiscale e tantomeno sui criteri di calcolo in proposito applicati, se non altro perché esse potrebbero astrattamente esigere un contributo tecnico di consulenti specializzati, di cui non può normativamente avvalersi (Coll. Coordinamento, n. 4142/2015).

Sul punto, è recentemente intervenuto il Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/2020), il quale, precisato l'ambito di competenza dell'Arbitro, ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere la liquidazione un Buono (serie "Q"), alla stregua delle sole risultanze cartolari e ha pronunciato il seguente principio di diritto: "*L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto*".

Ebbene, appare del tutto coerente con l'assetto negoziale adottato dalle parti il richiamo, in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374 c.c.), non tanto del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 secondo cui gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996, ovvero appartenenti alle serie "Q", "R" e "S", per i primi venti anni di vita del titolo vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale o della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 58/2000 che ha confermato per i buoni emessi fino al 30/06/1997 la capitalizzazione degli interessi avviene annualmente al netto della ritenuta erariale, quanto (e soprattutto), del D.L. 19/09/1986 n. 556 convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, che ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (il D.Lgs 01/04/1996 n. 239 ha poi introdotto a partire dal 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%).

Ne deriva che, è legittima la condotta dell'intermediario che abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro dei titoli della serie "Q", sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale,

con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale.
In definitiva, l'applicazione dei principi sopra enunciati determina il rigetto della domanda di parte ricorrente, diretta ad ottenere una somma di denaro pari alla differenza tra l'importo offertogli dall'intermediario ed il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro dei buoni della serie "Q".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo ***074 per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA